

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".

Con la conseguenza che, se quanto riportato nel modulo risultasse in seguito non veritiero, in quanto mancante il consenso dell'altro genitore, nei confronti del dichiarante scatterebbero conseguenze di carattere amministrativo e penale legate alla falsità della dichiarazione.

Ciò premesso, allo scrivente ufficio sono state segnalate situazioni di genitori separati o divorziati, i quali si sono trovati impossibilitati, loro malgrado, ad esercitare la "responsabilità genitoriale" sul minore; nello specifico si trattava dell'impossibilità di avere notizie riguardanti l'iscrizione scolastica del proprio figlio, in quanto l'iscrizione era stata firmata da un solo genitore, senza il coinvolgimento dell'altro, stante il rapporto problematico tra genitori.

L'iscrizione scolastica risulta essere un momento importante di decisione in merito alla formazione del minore, decisione che deve essere condivisa da entrambi i genitori (salvo sia stato stabilito diversamente dal giudice), ciò al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità del minore ed anche in osservanza delle disposizioni previste dal Codice civile con riguardo alla responsabilità genitoriale.

Avendo la questione rappresentata carattere generale, in quanto non limitata ad un caso singolo, ed essendo attinente alla tutela dei minori - materia questa che rientra nelle competenze affidate al Difensore civico, quale Garante dei minori per la Provincia autonoma di Trento - si è ritenuto opportuno, sull'argomento, chiedere chiarimenti al dipartimento provinciale competente in materia, intervento questo inteso non alla tutela della legittima rivendicazione di uno dei genitori, bensì al diritto soggettivo del minore.

Al termine di tale confronto ed approfondimento, reso possibile anche dalla fattiva collaborazione e disponibilità dei funzionari del servizio competente, lo scrivente ufficio ha suggerito, in sintesi, consapevole dell'autonomia della Provincia, che venga trovata una soluzione capace di garantire la condivisione dell'iscrizione alla scuola da parte di entrambi i genitori; di trovare una soluzione, a livello provinciale, che garantisca l'omogeneità della modulistica e delle modalità di iscrizione in uso nelle diverse scuole, poiché è emerso sussistere una modulistica diversa tra le scuole per l'infanzia, per le quali è prevista una sola firma del genitore per l'iscrizione, e le restanti scuole, ove, invece, è richiesta la

doppia firma. La proposta è stato ritenuta positivo da parte dell'istituzione pubblica e ne avremo contezza con l'entrante anno scolastico.

Questioni in materia di agevolazioni pubbliche

ICEF

In materia di agevolazioni pubbliche legate all'indice ICEF, i casi affrontati sono stati diversi.

Qui preme evidenziare una riflessione che riguarda i parametri di calcolo di tale indicatore della condizione di vita dei cittadini trentini.

Si sono avute, in effetti anche quest'anno, segnalazioni nelle quali i cittadini rappresentavano come l'attuale disciplina della determinazione della condizione economica familiare (ICEF) non considerasse alcune situazioni, generate dal cambiamento della struttura delle famiglie e dalla loro capacità di supporto complessivo ai propri componenti fragili. Tali situazioni andavano a variare notevolmente (incidendo in senso negativo sul coefficiente ICEF) il parametro per la determinazione di un diritto o la misura dello stesso, finalizzato a ottenere una serie di agevolazioni.

Particolare evidenza merita il caso, di seguito indicato, concernente la problematica della valutazione del peso della famiglia nella dichiarazione ICEF (presentata nel caso di specie per ottenere il beneficio della riduzione delle tasse universitarie) da parte di un genitore legalmente separato, con affido condiviso dei tre figli minori.

Il cittadino rappresentava che in forza della precedente dichiarazione presentata, laddove nel nucleo erano presenti la moglie e i tre figli, nonostante la somma dei redditi da lavoro dei coniugi, era riuscito ad ottenere una riduzione delle tasse di iscrizione.

Con la sopraggiunta separazione legale fra i coniugi e, paradossalmente, nonostante il pagamento degli assegni di mantenimento, la partecipazione alle spese per i figli minori, la locazione e il mantenimento di un altro appartamento dove vivere e ospitare i figli nei giorni stabiliti, il pagamento del mutuo della casa familiare (spese queste tutte elencate nelle voci di detrazione), l'interessato era

ora inserito in fascia alta anziché in fascia media, proprio perché in questo caso il peso della famiglia è equiparato al medesimo peso attribuito ad una persona *single*.

Si ritiene di facile comprensione come, al di là della possibilità di portare in detrazione le spese sostenute e "connesse" alla separazione, risulti sostanzialmente iniquo che i figli di un genitore separato, e per di più con affidato condiviso, non debbano avere alcuna incidenza sulla voce relativa al peso della famiglia, benché si sia consapevoli che dal punto di vista strettamente giuridico i figli debbano essere inseriti nel nucleo familiare del genitore con il quale vivono stabilmente o prevalentemente. A tal proposito si evidenzia come anche per le detrazioni per i figli a carico, in caso di affidato condiviso, la detrazione possa essere suddivisa a metà fra i genitori.

Purtroppo nel caso di specie non si è potuti intervenire, in presenza dell'applicazione di parametri carretti, ma si auspica che lo stesso possa essere lo spunto per una riflessione più approfondita sulla situazione del coniuge legalmente separato con affidato condiviso dei figli minori, per un'eventuale revisione dei criteri per la determinazione del peso familiare.

Esito positivo invece ha avuto un altro caso segnalato, per cui è intervenuta la soluzione in un apposito provvedimento della Giunta provinciale, con cui più in generale si è provveduto ad integrare l'attuale disciplina in materia di determinazione dell'indicatore ICEF per l'edilizia abitativa.

Un cittadino, unico titolare di reddito, con una pensione di poco più di Euro 1.500,00, assegnatario di alloggio ITEA, con moglie invalida al 100% con il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a causa dell'aggravarsi dello stato di salute della coniuge è stato costretto a richiedere l'inserimento della stessa presso una RSA. Ovviamente con l'ingresso in RSA la signora, pur essendo ancora coniuge, è divenuta residente presso la RSA e l'assegnatario, sebbene ancora coniuge, era divenuto per l'ITEA unico componente del nucleo familiare. A seguito di tale variazione dei componenti il nucleo familiare, l'ICEF per il calcolo del canone sostenibile è variato da 0,2159 (considerando i due componenti), nel 2012, a 0,4097 (considerando un solo componente) nel 2013, a

0,3910 nel 2014. Conseguentemente a tale variazione di ICEF, il canone di locazione (nel 2012) da € 187,28 (cui va aggiunto l'acconto mensile delle spese condominiali di € 88,00) è aumentato a € 494,97, più ovviamente l'acconto delle spese condominiali. In realtà, però, come si poteva comprovare dalla denuncia modello 730, la signora rimaneva a totale carico del proprio marito, che infatti versava mensilmente alla casa di riposo la differenza per la retta, peraltro significativa, non coperta dall'assegno di accompagnamento e di invalidità che l'ospite percepisce. Tale determinazione ICEF e il conseguente aumento del canone ammontante ha inevitabilmente determinato notevoli difficoltà dal punto di vista economico-finanziario per l'assegnatario, condizione evitabile qualora venga concessa la possibilità di considerare nel calcolo ICEF quanto è versato alla casa di riposo per il coniuge a carico, purché opportunamente documentato.

Con deliberazione puntuale, la Giunta provinciale ha integrato la disciplina in materia di determinazione dell'indicatore ICEF per l'edilizia pubblica, stabilendo che, in aggiunta alle deduzioni previste dalla disciplina ICEF, sono deducibili dal reddito anche le spese del coniuge non facente parte del nucleo familiare per ricovero in strutture sanitarie o socio-assistenziali, al netto dell'indennità di pagamento e delle altre provvidenze per invalidi civili.

Ora, questi due casi, parlati come esempia, evidenziano come la carenza di adeguamenti alle nuove realtà familiari dimostrino la distanza fra la realtà vissuta e la realtà emergente dalla normativa e facciano percepire un senso di ingiustizia di fatto, pur di fronte ad una carrettezza formale.

Un'ultima riflessione sull'ICEF ha invece un respiro più ampio ed investe profili di diversa natura: la compartecipazione alle spese per gli interventi di sostegno alla domiciliarità.

La nuova disciplina ha portato all'ufficio del Difensore civico diverse segnalazioni sul notevole aumento della compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi socio-assistenziali, che in alcuni casi supererebbero i valori di mercato; segnalazioni pervenute perlopiù da cittadini anziani, che si avvalgono

del servizio di assistenza domiciliare: servizio pasti (pasti a domicilio e pasti presso strutture), nonché telesoccorso e telecontrollo.

Di fronte all'aumento conseguente all'applicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 477 del 23 marzo 2015, con la quale la quota di partecipazione per gli interventi di sostegno alla domiciliarità viene calcolata con nuove modalità, e più precisamente applicando l'indicatore della condizione economica familiare, l'ufficio del Difensore civico, data l'attivazione in via sperimentale della nuova modalità di compartecipazione e la previsione di un monitoraggio semestrale, è intervenuto nei confronti della PAT e, stante la novità della materia, ha chiesto - ottenendo risposta positiva - di poter conoscere, decorso il semestre, l'esito del monitoraggio rilevato.

Per tali ragioni appare urgente introdurre correttivi alle attuali modalità di calcolo dell'ICEF, per rendere questo strumento di valutazione della condizione economica dei cittadini più aderente alle reali condizioni di vita.

Questioni in materia di sanità

Tessera di assistenza sanitaria: chi la conosce?

Nell'ambito della sanità, va riconosciuto che i rapporti nel corso del 2015 sono migliorati rispetto alla difficile situazione fotografata l'anno precedente e proseguono tali anche nella parte del 2016 appena conclusa. Tuttavia in tale campo è opportuno evidenziare una criticità che potrebbe essere superata con miglioramenti di informazione e visibilità, in una materia molto delicata come la conoscenza e il controllo dei propri dati e delle esenzioni dai *ticket*.

In più occasioni, sia negli incontri individuali con i cittadini, che negli incontri pubblici con alcuni circoli o associazioni, è emersa la mancata conoscenza della cd. "tessera di assistenza sanitaria". Fino a qualche anno fa, le informazioni relative al nominativo del medico di assistenza primaria scelto ed alle esenzioni godute erano riportate nella tessera plastificata "verde". Poi le innovazioni tecnologiche e normative hanno determinato il rifacimento della tessera sanitaria blu e l'Azienda sanitaria, in occasione della distribuzione della nuova tessera, ha abolito quella verde. Attualmente le informazioni contenute nella vecchia tessera provinciale "verde" non sono presenti nella nuova tessera sanitaria nazionale e risulta convinzione comune che tale "tessera blu" sia l'unica da conservare ed esibire. In realtà la tessera blu è arrivata a ciascuno di noi incollata ad un foglio bianco di carta che recava tutte le rimanenti informazioni e che veniva effettivamente qualificato come tessera di assistenza sanitaria, da considerarsi quindi "documento integrativo alla tessera sanitaria nazionale".

Purtroppo, da quanto appreso in questi mesi, pare non sia stato compreso da molti che la tessera verde è stata "di fatto" sostituita con questa pagina bianca cartacea. Quindi molti cittadini non sono in grado di fornire i dati necessari ai medici per ottenere le dovute esenzioni in determinate situazioni, quali, a titolo solo esemplificativo, in presenza di sostituti dei professionisti, di visite domiciliari, di problemi di *computer* o erroneo caricamenti di dati sul *software*.

Gli interessati ritengono erroneamente che solamente i pc contengano i dati necessari, mentre in realtà si tratta solo di strumenti di agevolazione, privi di valore giuridico, a differenza della tessera di assistenza sanitaria integrativa. Né sono inoltre in grado di verificare se le ricette siano o meno corrette nella parte relativa ai codici di esenzione, come è loro dovere secondo le normative vigenti. Né infine sono in grado di utilizzare tale tessera come strumento idoneo per dialogare con gli operatori di sportello in occasioni di inesattezze o incomprensioni. Per assurdo, molti riferiscono di aver gettato tale documento, credendolo una semplice accompagnatoria e di aver tenuto la seconda pagina, contenente gli orari del medico di medicina generale scelto.

Ora, l'esistenza e la funzione di tale tessera non è stata sicuramente compresa dalla maggior parte della cittadinanza. Per tale ragione è stato sollecitata la scelta di fare una adeguata informazione e pubblicità, oltre a scegliere magari una modalità di realizzazione materiale, diversa da un semplice foglio A4 bianco, che possa rendere evidente l'importanza del documento, specie nei momenti di modifica di disciplina.

Infatti la problematica è emersa in occasione dell'introduzione del *ticket* per le ricette di assistenza farmaceutica convenzionata, quando si è realizzato che il cittadino non poteva controllare i dati da solo con la tessera blu. Trattasi di un diritto e di un dovere al contempo, perché in base DM 11 dicembre 2009 il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del predetto decreto.

TITOLO II GARANTE DEI MINORI

CAPITOLO I

Considerazioni introduttive

Come noto, dal 2009 è stato assegnato al Difensore civico l'ulteriore ruolo di Garante dei minori della Provincia autonoma di Trento.

La giovane età dell'istituzione non permette ancora di sfruttarne tutte le potenzialità, soprattutto da parte dei cittadini, che purtroppo conoscono poco la figura, ma il forte impegno nella promozione delle attività e delle prime iniziative a carattere collettivo ha dato i primi frutti, per cui è necessario proseguire nella strada intrapresa.

L'attività del 2015 ha visto diversificarsi con chiarezza le due tipologie di intervento di questa istituzione.


Da un lato è proseguita la tradizionale attività di ascolto delle singole problematiche riguardanti i minori e di conseguenza la definizione dell'ideale azione di supporto.

Dall'altro è stata ampliata l'attività di prevenzione o supporto a criticità di ampio respiro, con iniziative di sensibilizzazione *ad hoc*.

I campi di azione sono veramente tanti.

Per il 2015 una buona parte delle segnalazioni hanno interessato casi singoli di minori coinvolti nelle crisi familiari, nate fra i genitori per diversi motivi, campo tradizionale di intervento, mentre un'altra parte hanno investito problematiche più generali, parzialmente note dall'anno precedente.

I fascicoli totali riguardanti il settore del Garante dei minori sono stati 46, di poco superiori a quelli degli anni precedenti. Il lieve incremento è legato al secondo filone di intervento, che ha permesso di fornire aiuto in alcuni nuovi settori.



Mantenendo la distinzione sopra menzionata fra azioni singole ed azioni collettive, verranno esposte di seguito le principali tematiche affrontate, mentre si segnala un dato di fatto comune a più casi.

Nella maggior parte delle vicende analizzate a vario titolo in questo settore, in effetti, il genitore, che si è rivolto al Garante per ottenere l'assistenza è stato quello del minore che ha posto in essere l'atto negativo, se così lo si può definire, e non la vittima. La spiegazione di tale dato non è sicuramente semplice: può dipendere dalla percezione del ruolo del Garante o dalle caratteristiche del ruolo genitoriale o da altri fattori concomitanti o preponderati. Certo è che l'interrogativo rimane aperto.

CAPITOLO 2


Attività di segnalazione ed informazione

Le crisi delle coppie e la fragilità di alcuni genitori si ripercuotono inevitabilmente sui figli e l'impatto è ovviamente amplificato laddove interviene un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, sospensione o decadenza. La sofferenza di tali situazioni non va spiegata, è inevitabile e determina una forte difficoltà ad accettare gli atti limitativi del diritto di vedere il figlio.

I genitori o i parenti prossimi rappresentano ovviamente i soggetti segnalanti principali.



Rappresenta una novità di quest'anno la richiesta di assistenza da parte dei tutori. Accanto alla tradizionale figura di segnalante del genitore, legata ovviamente alla naturale sensibilità, nata dal ruolo primario all'interno della famiglia, sono giunte infatti richieste da parte dei tutori, figura già nota e presente nel nostro ordinamento, ma che ha visto l'ampliarsi dei soggetti investiti di tale ruolo dopo il corso di formazioni per volontari, organizzato da questo ufficio. Sono tutte persone che hanno preso seriamente l'incarico e hanno preferito chiedere ogni informazione utile per le situazioni più delicate piuttosto che improvvisare.



Di fronte ad ogni tipologia di problematica e richiedente, in relazione alla criticità presentata, si è identificata l'azione più idonea nell'ambito di quelle rientranti nella competenza del Garante dei minori


Nel momento in cui il conflitto ha riguardato i due genitori, si è proceduto a fornire ogni informazione per gestire questa situazione di conflitto, disciplinata principalmente in via giudiziaria ed in alcuni casi si è tentato, laddove possibile, di fare una qualche opera di mediazione se l'oggetto del contendere era contenuto. In altri casi la conflittualità ha avuto conseguenze su atti civili, quali ad esempio la residenza del minori, ed in questi fascicoli l'intervento è stato esteso ai comuni coinvolti.

Laddove invece il tema del conflitto ha interessato provvedimenti di natura giurisdizionale, la casistica ha riguardato soprattutto la gestione dei diritti di visita e in particolare gli incontri in "spazio neutro". Azioni di facilitazione sono state intraprese solo quando la decisione giurisdizionale ha concesso spazio di azione ai servizi sociali, verso cui esiste possibilità di interazione istituzionale. Diversamente, nel caso di provvedimento limitativo di fonte esclusivamente giudiziale, è stata spiegata l'assenza di poteri di intervento, provvedendo comunque a fornire ogni utile informazione e spiegazione per la tutela.

Nell'ambito scolastico le problematiche affrontate hanno riguardato casi di bullismo, azioni di disturbo meno forti, nonché problematiche inerenti l'inserimento di bambini con *special needs*.

La scuola è senza dubbio un luogo importante per il corretto sviluppo dei minori ed anche in questo campo tradizionale di intervento il Garante è intervenuto, aiutando il dialogo fra istituzioni e genitori al fine di permettere l'introduzione di azioni che possano migliorare il clima, specie dopo l'evento critico.

Infine il Garante è intervenuto in tema di divieto di fumo nelle scuole, nonché di abuso di alcol da parte dei minorenni.



CAPITOLO 3

Realizzazione di progetti e attività di sensibilizzazione

Profili generali

La disciplina del Garante dei minori assegna molto spazio ai progetti ed alle iniziative di sensibilizzazione. In questo campo l'anno 2015 è servito a completare innanzi tutto la presentazione della figura ai vari soggetti istituzionali che si occupano di minori, mettendo in campo le potenzialità e le possibilità di intervento e collaborazione.

Pare ormai nota la figura istituzionale, sia ai soggetti che si occupano dei ragazzi "fuori famiglia", grazie ai vari incontri compiuti ai tavoli preposti a tale materia, sia ai genitori naturali, privati della responsabilità genitoriale.

Più difficile invece è far conoscere la figura fra i minori, non essendovi stati ancora momenti di incontro e non essendo semplice intraprendere l'ascolto dei minori, per qualunque tipologia di problematica.

Per tale motivo si sono intraprese due strade di avvicinamento ai giovani.

Innanzi tutto è stato raggiunto con la Regione Trentino Alto Adige un protocollo di intesa che permetta una collaborazione con il Centro per la

mediazione per un adeguato ascolto dei minori, che ha già esperienza di mediazione familiare e di progetti con il Tribunale dei minorenni. In base all'art. 2 *ter*, comma 4, L. p. n. 28/1982, infatti, il Difensore civico, nella veste di Garante dei minori può raccogliere direttamente dalla voce dei bambini e degli adolescenti le istanze e le proposte, utilizzando spazi idonei di ascolto. In osservanza del dettato citato si è ritenuto opportuno rendere disponibile la preparazione dei professionisti del Centro per gli incontri fra il Garante, i minori, i genitori, le famiglie ed altri soggetti significativi, al fine di garantire un ascolto protetto e competente.

Poi è stata aperta la pagina pubblica di Facebook con il nome "Garante dei minori – Provincia Autonoma di Trento" per individuare un canale di comunicazione idoneo alle nuove generazioni e farsi raggiungere da chi non utilizza i tradizionali canali di informazione.

Infine sono state accolte le domande di incontro con gli alunni di alcune scuole, che vengono in visita nelle aule del Consiglio provinciale, per presentare il ruolo e le competenze del Difensore civico e Garante dei minori.

Sulla carta è rimasta invece la disponibilità a visitare le strutture residenziali di accoglienza dei minori, che per il momento è stata accolta dal solo Centro per l'infanzia.

Interventi sull'uso consapevole di internet

Un capitolo a sé va infine riservato al grande mondo del web ed alla forte incidenza dello stesso nella vita quotidiana dei minori.

Una nuova sfida per il Garante è stata proprio quella di insistere per una cultura di sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro delle nuove tecnologie, inserita fra i compiti del Garante nella legge istitutiva del 2009.

I casi di *cyberbullismo* e *cybercrime* si stanno moltiplicando: ormai anche nei quotidiani e più in generale nei *media*, i servizi sulle vittime di tale nuove forme di abuso ed illiceità sono sempre più frequenti. Purtroppo i genitori faticano a comprendere la delicatezza della materia e la pericolosità degli strumenti, confidando, forse per il grande amore verso i figli, in assenza di una

vera conoscenza delle regole di funzionamento di queste nuove tecnologie, nella loro capacità di autogestirsi correttamente, consentendo l'uso di questi dispositivi ad età sempre più basse.

Tuttavia le capacità di affrontare l'impatto con il web non sono tipiche dei minori, trattandosi di un mondo costruito e pensato soprattutto per gli adulti, per cui la carenza di strumenti giuridici di tutela a monte e la carenza di educazione specifica su questi strumenti, espongono i minori a rischi superiori alle loro capacità, anche emotive.

In quest'ottica, il Garante dei minori ha condiviso diversi momenti di formazione per genitori e per ragazzi insieme alla Polizia postale e ad altri soggetti preposti a tale compito. L'effetto di tali incontri è forte e impattante per gli adulti, che spesso hanno scoperto per la prima volta pericoli e prospettive mai pensati prima. D'altro canto la riservatezza e la difficoltà di affrontare tale tema è tale che molte segnalazioni sono rimaste sul piano informale e sono stati preferiti interventi di formazione aperti a molti, piuttosto che interventi più mirati.

Ne consegue che urge la necessità di aiutare il mondo adulto a capire le dinamiche e le norme della navigazione su *internet*, scrollandogli di dosso quell'aria di imbarazzo determinato dal *gap* tecnologico e ridando sicurezza al ruolo educativo, che risulta fondamentale anche in questo settore e che può essere reso fattibile anche solo con la conoscenza di poche nozioni basilari. In realtà gli schemi giuridici, che vengono applicati tutti i giorni nella vita reale, quali, ad esempio, il rispetto della dignità della persona, il rispetto della *privacy*, devono essere semplicemente applicati anche al mondo virtuale. La stessa Corte Suprema di Cassazione ormai riconosce che le pagine di *social media*, quale *Facebook*, non sono altro che luoghi aperti al pubblico e quindi ogni atto ivi compiuto diventa rilevante come in un luogo fisico aperto al pubblico, anche se fatto con modalità nuove.

Esprimere un'opinione può essere fatto sia a voce, sia "postando" un commento su un *social media*, ma i contenuti devono uniformarsi entrambi alle leggi vigenti, per tutti, compresi per i minori, con le norme a loro riferiti.

Per questo è stato lanciato l'appello nella scorsa relazione ed è stato riproposto di nuovo, in diverse forme, anche nel 2015, sia alle istituzioni pubbliche che si occupano dei minori, che al mondo politico, perché intervengano in

modo uniforme ed omogeneo nell'interesse di tutti i cittadini della Provincia di Trento.

Da poco, nel 2016 è stata aperta una cabina di regia fra istituzioni affinché esami ed individui più azioni efficaci per questa problematica. E' presto per esprimere pareri, dovendosi aspettare l'anno in corso per verificare i risultati concreti, ma solo un'azione in rete fra vari soggetti, così come configurata, potrà essere veramente incisiva. Al momento va sicuramente ringraziata la Giunta provinciale per aver mostrato sensibilità al tema ed avervi dedicato risorse e persone.

Nel frattempo, in attesa di una campagna di sensibilizzazione generale, promossa a questo livello con più istituzioni, proseguirà l'informazione con la pagina Facebook del Garante e con un programma radiofonico dedicato all'approfondimento di queste tematiche.

Corso per tutori volontari di minori

Come sopra anticipato, una novità nella casistica della tipologia degli interventi, è la richiesta di azioni da parte dei tutori volontari.

Questo è il frutto del progetto pensato nel 2014, quando venne realizzato un corso di formazione per tutori volontari a fine anno.

Grazie a tale iniziativa l'ufficio ha potuto presentare agli organi giudiziari, a fine marzo 2015, l'elenco dei volontari per l'incarico di tutore. All'esito dei colloqui individuali effettuati nei primi mesi del 2015, si sono resi infatti disponibili 35 persone nei circondari di Rovereto e di Trento. Mese dopo mese, le nomine sono arrivate sia dal Tribunale dei minorenni che dal Tribunale ordinario nella figura del giudice tutelare, sino ad un numero di poco superiore a 30 nomine a fine 2015.

A queste persone è stato fornito tutto il supporto possibile per intraprendere bene e con prudenza questo ufficio sin dai primi passi, perché non tutti avevano esperienze specifiche nel settore e quindi solo la buona volontà li aveva spinti a tentare questa attività.